

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ordinaria ex art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comma 3

Ing. Gianmarco Montanari – Yara Italia S.p.A

***Autorizzazione Ministeriale n. DVA_DEC-2012-0000220 del 12/12/2012
come modificato da: DVA-00-2014-0030698 del
26/09/2014, DVA-00-2014-0037253 del 12/11/2014, DVA-00-2015-0024050 del
25/09/2015, DVA/2018/12140 del 25/05/2018, DVA/2018/11805 del 22/05/2018,
DVA/2018/10576 del 08/05/2018, DVA/2019/1774 del 28/01/2019, DVA/2019/20424 del
02/08/2019 e DVA/2021/37781 del 13/04/2021.***

Attività di controllo ordinaria effettuata dal 14/04/2022 al 18/05/2022

Data di emissione 01/07/2022

Indice

1 Premessa.....	3
1.1 Definizioni e terminologia.....	3
1.2 Finalità del presente Rapporto.....	4
1.3 Campo di applicazione.....	4
1.4 Autori e contributi del Rapporto.....	4
2 Impianto AIA Statale oggetto dell'attività di controllo.....	5
2.1 Dati identificativi del gestore.....	5
2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto.....	5
3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere.....	6
3.1 Evidenze oggettive*.....	6
3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere**.....	8
4 Allegati.....	10

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Attività di controllo ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Attività di controllo ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Attività di controllo straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di *"ispezioni straordinarie"* di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni di monitoraggio per il Gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie

Regionali) condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure, ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'autorità competente per il controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e diventano vincolanti per il Gestore a seguito di specifica approvazione da parte dell'Autorità Competente per il rilascio delle AIA.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPAE Sez. di Ravenna.

Per ISPRA:

Fortuna Fabio Ispettore AIA Nazionale

Stortini Massimo Ispettore AIA Nazionale

Per ARPAE:

Bimbati Margherita Arpae - APA Est - Ravenna ST - Unità IPPC

Fabiani Alessandra Arpae - APA Est - Ravenna ST - Unità IPPC

Venturini Licia Arpae - APA Est - Ravenna ST - Unità IPPC

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 26/04/2022:

Fortuna Fabio	Ispettore AIA Nazionale
Stortini Massimo	Ispettore AIA Nazionale
Bimbati Margherita	Arpae - APA Est - Ravenna ST - Unità IPPC
Fabiani Alessandra	Arpae - APA Est - Ravenna ST - Unità IPPC
Venturini Licia	Arpae - APA Est - Ravenna ST - Unità IPPC

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 24/05/2022:

Bimbati Margherita	Arpae - APA Est - Ravenna ST - Unità IPPC
Giachi Catia	Arpae - APA Est - Ravenna ST - Unità IPPC

Le attività di laboratorio sono state svolte nelle aree analitiche i cui responsabili sono:

Dott. Ivan Scaroni	Arpae - Responsabile di laboratorio multisito di Ravenna
Dr.ssa Giulia Montanari	Arpae - Responsabile area analitica

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'attività di controllo

2.1 Dati identificativi del gestore

Ragione Sociale: Yara Italia s.p.a.
Sede stabilimento: Ravenna, via Baiona 107
Gestore: Ing. Gianmarco Montanari
Delegato ambientale: nessuno
Impianto a rischio di incidente rilevante: SI
Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica, all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis", il Gestore ha inviato al MiTE e ad ISPRA, in data

26/01/2022 con nota prot. 01/GM/bd, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.

Con nota prot. prot. 15/GM/rm del 29/04/2022, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2021, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive*

L'attività di controllo si è svolta dal 14/04/2022 al 18/05/2022, le attività di verifica documentale sono state effettuate da remoto, in modalità di videoconferenza, utilizzando l'opportunità di sottoscrizione informatica dei verbali tramite firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

Sono stati visionati i registri relativi ai consumi e alla produzione per il primo trimestre 2022, i rapporti di prova del monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera per l'ultimo trimestre 2021 ed il primo del 2022, la registrazione delle attivazioni dei camini di emergenza e torcia per l'ultimo trimestre 2021 ed il primo del 2022, la valutazione del monitoraggio LDAR, le registrazioni delle manutenzioni dei serbatoi eseguite nel 2022, i rapporti di prova dello scarico A6.1 per l'ultimo trimestre 2021 ed il primo del 2022, i rapporti di prova dello scarico YAR_02 per il primo del 2022.

Il Gruppo Ispettivo, durante la visita in loco del 26/04/2022, ha verificato quanto segue.

Emissioni in atmosfera

- Sala controllo Impianti HNO₃ UHDE 1- 3 (fermo) e 4 in isola 8: è stato visionato a video il sistema di blocco automatico presente sugli impianti, nel caso di misurazione di ammoniaca al di sopra dei 9 ppm (corrispondenti a 6,84 mg/Nm³). Il GI ha evidenziato che il fondo scala dello strumento di misurazione per il parametro NH₃, come riportato nel Manuale di gestione dello SME, è pari a 10 ppm (corrispondenti a 7,58 mg/Nm³). Per tale motivo ha quindi sottolineato che lo strumento di misura dello SME non arriverà mai a misurare eventuali superiori dei VLE (pari a 10 mg/Nm³ giorno e 12,5 mg/Nm³ ora). Il Gestore ha chiarito che il blocco inserito in corrispondenza di 9 ppm di NH₃ è necessario per evitare la formazione di nitriti e nitrati al camino potenzialmente esplosivi. Come dichiarato dal Gestore, tale valore è supportato dai technical standards del Gruppo Yara, basato anche su processi analoghi.
- Camini E41-A1, E41-C1 e cabine di monitoraggio in continuo: si sono visionate le due cabine di stazionamento strumenti di misurazione per i camini E41-A1 ed E41-C1 degli impianti UHDE 1 e 4. In ogni cabina vi è un analizzatore multiparametrico di diversa tecnologia di misura rispettivamente: FTIR relativamente al camino E41-C1 e NDIR per E41-A1, per la misura di N₂O, NH₃, NO_x, ognuna delle cabine è altresì dotata di un secondo sistema di analisi

degli stessi gas che permette misure utili alla regolazione degli impianti (gli strumenti fiscali e quelli utilizzati per le regolazioni sono identificati con opportuni TAG). Si sono visionate le bombole utili alle prove di QAL3 settimanali, i cui risultati sono riportati da operatori di Yara sulle carte CUSUM.

Si sono poi visionati i files di monitoraggio in continuo dei due camini E41-A1 ed E41-C1 per il primo trimestre 2022 ed il Gruppo Ispettivo, per l'impianto UHDE 1, ha evidenziato un costante abbassamento dell' ID (indice di disponibilità dei dati) tra l'83 e l'85% nella fascia oraria 06:50-07:10 e 18:50-19:10, con corrispondente incremento della concentrazione di ossigeno misurato a camino. Si è verificato che tale situazione è causata dall'operazione automatica di 'auto-zero' che utilizza l'aria strumenti.

Per l'impianto UHDE 4 si è verificato che nella giornata del 29/03/2022 la "mancanza" di dati di oltre 6 ore corrispondeva alla verifica di QAL3 settimanale eseguita per due volte.

I dati dello SME richiesti dal GI al Gestore, relativi al mese di gennaio per UDHE 1 e marzo 2022 per UDHE 4, sono tutti inferiori al limite orario e giornaliero imposto dall'AIA.

Installazione nuovo impianto di essiccamento a NPK

E' stato verificato il completamento dei lavori dell'installazione del nuovo impianto di essiccamento a NPK, sia per la parte meccanica che per quella elettromeccanica. Attualmente l'impianto è nella fase di Commissioning: il Gestore ha evidenziato che si stanno mettendo in atto migliorie tecniche e che la previsione di terminare questa fase è individuata nel mese di luglio 2022.

Depositi temporanei dei rifiuti

Si sono visionati i depositi temporanei denominati P03, P15 e P19. Tutti i depositi riportano la cartellonistica inerenti i codici EER depositati e risultano correttamente gestiti, sebbene il Gruppo Ispettivo abbia precisato che nel deposito P19 il codice EER 15.01.10, identificato come 'Imballaggi contaminati da sostanze pericolose', manchi dell'asterisco.

Durante la verifica documentale si sono esaminati due percorsi completi del rifiuto con codice EER 150202* (assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose), controllando il registro di Carico/Scarico, il FIR, le autorizzazioni del trasportatore con le relative targhe e l'autorizzazione del destinatario. Allo stesso modo, si è ispezionato un percorso del codice EER 16.03.05* (rifiuti organici contenenti sostanze pericolose).

Da tali ispezioni il Gruppo Ispettivo ha rilevato la mancanza di una targa nell'autorizzazione del trasportatore ed ha pertanto richiesto all'azienda una comunicazione in merito. In data 19/05/2022, con prot. prot. 19/GM/rm, l'azienda ha inviato l'autorizzazione del trasportatore aggiornata al 31/03/2021, dalla quale si evince la presenza della targa del rimorchio prima mancante (XA070JP).

La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici ambientali e le attività analitiche conseguenti sono disponibili.

In merito alla matrice scarichi idrici, è stato prelevato un campione di acque reflue industriali, attingendo l'acqua dal pozzetto ufficiale di consegna A6.1 (limite di batteria), prima dell'immissione nella linea fognaria 2 dello Stabilimento Multisocietario per il trattamento alla sezione TAPO dell'impianto TAS del Centro Ecologico Baiona di Herambiente SpA, dai rapporti di prova emerge il rispetto dei VLE indicati nell'omologa di accettazione.

3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere**

Per effetto dell'attività di controllo sono state individuate alcune condizioni per il Gestore indicate nei verbali di cui sopra o emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare:

- 1) in merito alle Emissioni in atmosfera ed al sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, alla luce del nuovo provvedimento autorizzativo, si chiede all'azienda di aggiornare il manuale di Gestione dello SME considerando altresì i seguenti punti:
 - a. la norma EN 10169 è stata ritirata e sostituita dalla norma EN 16911;
 - b. i diametri dei camini debbono essere espressi con un numero di cifre significative pari ai millimetri (es. metri 1,2 non è accettabile ma deve essere espresso come 1,200 m, se del caso, o, ovviamente, altro numero se diverso) e le aree dei camini debbono essere espresse con le stesse cifre significative;
 - c. i fondi scala strumentali debbono essere scelti come da PMC rev 1 del 22.02.2022 e linea guida SME di ISPRA 87/2013, al fine di garantire una misura accurata ed in grado di catturare anche i valori istantanei attesi durante il normale funzionamento. I dati elementari scartati per eccedenza sul campo di misura complessivo non devono superare il 5% dei valori acquisibili su base settimanale, pari, quindi, a 504 minuti, compresi i valori associati alle fasi di transizione;
 - d. le verifiche di rappresentatività dei punti di prelievo per i sistemi di monitoraggio estrattivi debbono essere verificati in base al punto 8.4 della norma EN 15259 (anche richiamata al paragrafo 14.6.6.4 della linea guida SME di ISPRA 87/2013 e dal PMC rev 1 del 22.02.2022) e le prove eseguite, con i relativi risultati, dovranno essere riportate nel manuale come allegato;
 - e. il sistema di acquisizione dei dati deve essere, come peraltro specificato nella linea guida SME di ISPRA 87/2013, in grado di acquisire un segnale ogni 5/10 secondi che costituirà il dato istantaneo (o dato elementare). Si veda altresì quanto specificato anche al paragrafo 6.2.2.4 dalla recente norma EN 17255-2. La media oraria sarà valutata sui 720/360 dati acquisibili nell'ora (eventualmente non saranno considerati per il calcolo della media oraria i dati che per ragioni strumentali saranno "marcati" come non validi al fine della media oraria medesima). La media giornaliera sarà invece calcolata sulla base delle medie orarie valide. A tal fine si rimanda alla linea

guida SME di ISPRA 87/2013 paragrafo 11 punto elenco 13 di pagina 17, in cui si richiama l'allegato 1 paragrafo C punto 3.1.1. "Frequenza di acquisizione" della DGR della Regione Lombardia 4343 del 27/10/2010, per ciò che concerne la frequenza di acquisizione e la modalità di gestione dei dati istantanei (elementari), e al punto elenco 10 della stessa pagina 17 per la modalità di calcolo delle medie giornaliere e successive. Si precisa altresì che la frequenza di 1 minuto è da considerarsi come frequenza di acquisizione minima in quanto è preceduta, nella formulazione del periodo, al punto elenco 3 di pagina 16 della linea guida SME di ISPRA 87/2013, dall'avverbio "almeno";

- f. il valore dell'ID deve essere superiore al 70% per considerare valida la media oraria e giornaliera, come specificato anche dal PMC rev 1 del 22.02.2022 (fa eccezione ID relativo al protossido di azoto in conformità al Regolamento Europeo 2066/2018);
- g. deve essere definito con maggiore precisione lo stato di FERMO impianto in quanto la semplice condizione di TR120 e TR202A inferiore a 800°C non può da sola identificare il sistema come FERMO, ma è necessario che sia indicata e misurata, con apposito strumento da segnalare nel manuale, anche la condizione sulla portata di ammoniaca in alimento che deve andare verso (o deve essere) zero. Qualora per motivi tecnici, definiti e spiegabili, non fosse possibile introdurre la suddetta misura della portata (o misura equivalente che rappresenti l'alimentazione nulla dell'ammoniaca) nella definizione di stato impianto FERMO, in ottemperanza alla prescrizione 7, il Gestore dovrà inviare agli Enti di controllo una nota tecnica esplicativa in cui, con adeguato dettaglio, vengano descritte le motivazioni per cui siano state fatte scelte diverse. A tal fine si richiama quanto prescritto dall'ultimo capoverso, a pagina 111, del PIC alla prescrizione 7 del DM 181/2022.

Tali condizioni vengono comunicate al Gestore contestualmente alla trasmissione del presente rapporto.

Per effetto dell'attività di controllo non sono state accertate, alla data del presente Rapporto, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Sono previsti ulteriori accertamenti riguardanti il prelievo e l'analisi di campioni di emissioni ai camini E43-1 ed E42-8 i cui esiti saranno trasmessi con una successiva integrazione al presente rapporto finale.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

Date attività di controllo	Dal 14/04/2022 al 18/05/2022
Data visita in loco	26/04/2022
Data chiusura attività controllo	18/05/2022

Campionamenti	SI
Superamento eventuali diffide precedenti	-
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	-
Condizioni per il Gestore	SI

4 Allegati

- Verbale di prelevamento campione n. 173/RA
- Certificato analitico RdP n. 22LA23670 del 30/05/2022

****Riportare sinteticamente le attività svolte durante l'esecuzione dell'ispezione.***

*****Riportare sinteticamente l'esito delle valutazioni del Gruppo Ispettivo (violazioni, diffide, condizioni del Gestore)***